

MACROAREA: ESERCIZIO DI COMMERCIO AL DETTAGLIO

Tutto quanto premesso in ordine alla compilazione della SCIA, in termini di carattere generale, si riportano di seguito ulteriori note informative riguardanti la compilazione degli allegati relativamente al comparto riguardante gli esercizi di commercio al dettaglio, in tutte le casistiche dettagliatamente riportate nel modello C1.

classificazione delle attività di commercio al dettaglio

Esercizi non specializzati a prevalenza alimentare

- ipermercati (oltre 2.500 mq - self service)
- supermercati (oltre 400 mq - self service)
- altro (minimercati, prodotti surgelati...)

Esercizi specializzati a prevalenza alimentare

- Frutta e verdura
- Carne e prodotti a base di carne
- Pesci, crostacei, molluschi
- Pane, pasticceria, dolci
- Bevande (vini, olii, birra ed altre)
- Tabacco ed altri generi di monopolio
- Altri esercizi specializzati alimentari (drogherie, salumerie, pizzerie, caffè torrefatto...)

Esercizi non specializzati a prevalenza non alimentare

- Grandi magazzini (oltre 400 mq - self service)
- Altro (vendita di una grande varietà di prodotti non alimentari)

Esercizi specializzati a prevalenza non alimentare

- Farmacie
- Articoli medicali e ortopedici
- Cosmetici ed articoli di profumeria
- Prodotti tessili e biancheria
- Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria
- Calzature e articoli in cuoio
- Mobili, casalinghi e articoli di illuminazione
- Elettrodomestici, radio, televisori, dischi, strumenti musicali
- Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico sanitari e da costruzione
- Libri, giornali, cartoleria
- Altri esercizi specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio, materiale per ottica, orologi, fotografia, articoli gioielleria, giocattoli, articoli sportivi per il tempo libero, articoli da regalo, oggetti d'arte, combustibile uso domestico, natanti...)
- Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati, ecc...)
- Distributori di carburante

principale normativa di riferimento

Per le attività di commercio al dettaglio in sede fissa e privata (modulistica **C1.m**) la normativa di riferimento regionale è fornita dalla L.R. n. 11/2008 e s.m.i. e dalla principale L.R. di modifica n. 17/2010 nonché dal decreto legislativo n. 59 del 2010 e dal decreto legislativo di modifica n. 147 del 2012.

nota per tabella speciale generi di monopolio

In tale caso è necessario allegare l'autorizzazione per la "rivendita di generi di monopolio" o la richiesta inoltrata all'Ispettorato Compartimentale Monopoli si Stato. Il firmatario del presente modulo dovrà essere il medesimo intestatario di detta autorizzazione, in qualità di titolare di ditta individuale, ovvero legale rappresentante di società.

nota per parafarmacie

E' necessario, nel caso di parafarmacia, allegare copia della modulistica di cui alla Legge n. 248/06 inoltrata alla Direzione Sanità ovvero autocertificazione di averla inoltrata. Inoltre, secondo il *"Libro delle Regole"* – *Piano pluriennale regionale integrato dei controlli della Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione Abruzzo 2011-2014, emesso dalla GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO – Assessorato Regionale alle Politiche Culturali, Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Prevenzione Collettiva* le farmacie e parafarmacie che non vendono prodotti veterinari e/o mangimi, essendo già in possesso di specifica autorizzazione settoriale, sono esentate da ulteriore notifica. Sarà compito però dei competenti Servizi di Igiene degli alimenti e della Nutrizione, inserire ed aggiornare in SIVRA-BDR le informazioni inerenti le strutture presenti in base alle concessioni sanitarie rilasciate, ai fini di ottemperare comunque agli obblighi imposti soprattutto in materia di tracciabilità alimentare e vigilanza/controllo alimentare.

nota per distributori automatici

Sempre secondo il suddetto *"Libro delle Regole"*, le Imprese di servizi che gestiscono distributori automatici, presentano la N.I.A.s. al S.U.A.P., o dove non presente e attivo, al Comune o direttamente alla ASL competenti in riferimento alla sede operativa, con annesso elenco delle postazioni. Se le postazioni sono installate in Comuni e/o Province diversi, dovranno presentare un prospetto cumulativo delle postazioni ivi afferenti.

nota per esercizi di ottica

Per aprire un negozio di ottica occorre il diploma di ottico. Così prevede il regio decreto 31/05/1928 n. 1334, recante il regolamento per l' esecuzione della legge 23/06/1927 n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. Il diploma di ottico è pertanto il documento fondamentale di cui bisogna essere in possesso. Tale diploma deve essere regolarmente registrato presso la AUSL del comune di competenza, e non può essere utilizzato per esercitare la professione in altri punti vendita.

nota per commercio di oggetti preziosi

Devono essere in possesso di questa licenza coloro che commerciano, fabbricano o fanno intermediazione di oggetti preziosi. Si precisa, inoltre, che tale licenza è obbligatoria per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti. Sono considerati oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi ossia oro, argento, platino e palladio, coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi). La competenza al rilascio della licenza è del Questore.